

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3284

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCANTI, BAZOLI, BOLDRINI, CARÈ, CIAMPI, DI GIORGI, FRAILIS,  
NARDI, PETTARIN, PEZZOPANE, ROSSI, SENSI, SIANI, TERMINI,  
TOMASI, VERINI, VISCOMI, ZARDINI**

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di anticipazione del controllo della Corte costituzionale sui *referendum* abrogativi dopo la raccolta di centomila firme

*Presentata il 15 settembre 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Varie cause, a partire dalle semplificazioni introdotte nella raccolta delle firme, stanno portando a un considerevole aumento delle richieste di *referendum* abrogativo. Di per sé la crescita della partecipazione, anche grazie all'eliminazione di ostacoli burocratici, è una ricchezza per il sistema, anche per sollecitare il Parlamento a rispondere alle richieste della società.

Tuttavia questi cambiamenti impongono anche un'attenta considerazione per possibili squilibri istituzionali. Esistono da tempo alcune proposte di riforma costituzionale, come l'aumento a ottocentomila delle firme da richiedere e, contestualmente, l'abbassamento del *quorum* di partecipazione, ad

esempio alla metà più uno dei votanti alle precedenti elezioni politiche.

In questa fase finale della legislatura vale però la pena di concentrarsi su proposte a Costituzione invariata. Tra esse vi può essere quella, anch'essa già da tempo al centro del dibattito, di anticipare il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale in modo da evitare una possibile frustrazione per grandi raccolte di firme che si possono, però, muovere fuori dai parametri costituzionali sanciti dall'articolo 75 della Carta e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. La raccolta di centomila firme segnala già un consenso minimo sufficiente, tale da non inflazionare l'accesso alla Corte e nel contempo consente alla Corte di pronunciarsi con

serenità, senza poter essere criticata di opporsi a richieste con grande consenso. In caso di giudizio positivo della Corte la raccolta proseguirebbe per la raccolta delle firme ulteriori.

Per questa ragione auspichiamo un esame sollecito della presente proposta di legge, che eliminerebbe in via preventiva un'importante fonte di conflitti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« Art. 32. — 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 31, le richieste di *referendum* possono essere depositate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno.

2. Quando la richiesta di *referendum* raggiunge, entro un mese dalla data della sua presentazione, un minimo di centomila firme e un massimo di centoventimila firme, i promotori depositano le sottoscrizioni all'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione che, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, la esamina allo scopo di accertare che essa sia conforme alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 33 della presente legge.

3. Entro dieci giorni dalla data di deposito del *referendum*, l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità della richiesta, assegnando ai delegati o ai presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva a dieci giorni per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

4. L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o ai presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13.

5. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati ai sensi dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

6. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro ul-

teriori dieci giorni, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta di *referendum*.

7. Qualora, successivamente, la Corte costituzionale, entro trenta giorni dall'ordinanza, decida per l'ammissibilità, la raccolta di firme riprende per due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza e comunque in una data tale da consentire il deposito di almeno cinquecentomila firme entro il 31 ottobre.

8. Dopo il 31 ottobre l'Ufficio centrale esamina la richiesta finale con la procedura e nei termini di cui al comma 6.

9. Con l'ordinanza di ammissibilità l'Ufficio centrale propone la concentrazione delle richieste che, tra quelle depositate, rivelano uniformità o analogia di materia, mantenendo distinte le richieste che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata ai sensi dell'articolo 13 »;

b) all'articolo 33:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio entro venti giorni e nomina il giudice relatore »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicare entro ulteriori cinque giorni, quali tra le richieste sono ammesse e quali sono respinte, perché contrarie alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione »;

c) il primo comma dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale successiva alla sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione

del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0159530\*